Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (CPF)

tra

AKUSTIKA Associazione Svizzera degli Audioprotesisti

e

SISTEMI UDITIVI SVIZZERA

(in seguito associazioni) e

la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

e

l'Assicurazione militare,

rappresentata

dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva),
Divisione assicurazione militare

(in seguito assicuratori)
detti in seguito collettivamente «parti contraenti»

Preambolo
Tutti i riferimenti alle persone sono applicabili a entrambi i sessi.
In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

In base all'art. 9 della Convenzione tariffaria del 21 settembre 2026, entrata in vigore in data 1° ottobre 2026 tra le associazioni e gli assicuratori, si conviene quanto segue:

1. Compiti e competenze

Alla CPF e alla segreteria della CPF sono assegnati i seguenti compiti:

1.1 La CPF funge da organo di conciliazione, prima della procedura arbitrale, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della Convenzione tariffaria tra i negozi specializzati AInf/AM o gli audioprotesisti AInf/AM e gli assicuratori.

1.2 La CPF decide in merito all'ammissione dei negozi specializzati AInf/AM o degli audioprotesisti AInf/AM. La segreteria della CPF verifica il rispetto delle condizioni di ammissione e inoltra ai membri della CPF le domande ai fini dell'approvazione.

1.3 La segreteria della CPF tiene l'elenco dei negozi specializzati AInf/AM e degli audioprotesisti AInf/AM, è responsabile dell'aggiornamento e mette a disposizione l'elenco aggiornato una volta al mese.

1.4 La CPF è responsabile dell'attuazione e dei controlli della garanzia della qualità ed è autorizzata a pronunciare delle sanzioni in caso di violazione della Convenzione conformemente all'Accordo concernente la garanzia della qualità.

1.5 In linea di principio, la CPF si autofinanzia.

1.6 Previa consultazione con le rispettive associazioni, la CPF stabilisce la tassa di adesione unica e il contributo annuo per i non membri dell'associazione.

Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione tariffaria, per ogni negozio specializzato AInf/AM la tassa di adesione unica è pari a CHF 500.– e il contributo annuo a CHF 750.–.

La tassa di adesione e il contributo annuo devono essere versati anticipatamente e giungono a scadenza al momento dell'iscrizione nell'elenco dei negozi specializzati AInf/AM o all'inizio di un anno di calendario. Nel caso in cui l'ammissione avvenga nel corso dell'anno, il contributo annuo viene calcolato pro rata. La tassa di adesione e il contributo devono essere versati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di mancato pagamento, gli assicuratori non sono tenuti a coprire le prestazioni.

2. Organizzazione della CPF

2.1 La Commissione è composta da:

- due rappresentanti dei fornitori di prestazioni e
- due rappresentanti degli assicuratori

La presidenza è assunta a turno annuale da una delle parti contraenti, nel primo anno (2026) dalle associazioni. Nel corso dell'anno della presidenza, le associazioni esercitano l'ufficio di presidenza alternandosi di riunione in riunione.

2.2 Per i compiti della CPF viene incaricata una segreteria e creato un conto comune.

2.3 Le richieste devono essere indirizzate alla segreteria della CPF per sistemi uditivi.

3. Ricorso a esperti

La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altre misure per chiarire le controversie.

4. Decorso della procedura di conciliazione

4.1 Ogni istanza indirizzata alla CPF deve essere formulata per iscritto tramite l'apposito modulo CPF.

4.2 La CPF elabora una proposta di conciliazione di regola entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa.

4.3 Le sedute della CPF sono verbalizzate. La Commissione comunica per iscritto le sue proposte di conciliazione.

4.4 Se una delle parti respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale competente.

4.5 La pubblicazione delle proposte di conciliazione della CPF spetta alle parti contraenti. Una pubblicazione viene accordata e convenuta in precedenza all'interno della CPF. La protezione dei dati deve essere garantita.

5. Decisioni

5.1 Le decisioni della CPF sono prese all'unanimità, in cui ogni parte contraente detiene un voto (un voto per le associazioni e un voto per gli assicuratori).

5.2 Le decisioni possono essere prese per via epistolare.

6. Finanziamento

Le parti contraenti indennizzano i propri rappresentanti. I costi della segreteria vanno iscritti nel preventivo e vengono coperti dal patrimonio della CPF, altrimenti vengono ripartiti pariteticamente tra le parti contraenti.

7. Riservatezza

I dati, i lavori e le decisioni della CPF sono confidenziali. Eventuali eccezioni devono essere convenute e disciplinate singolarmente.

8. Entrata in vigore e disdetta

8.1 Il presente accordo entra in vigore il 1° ottobre 2026 e sostituisce quello del 1° gennaio 2022.

8.2 La procedura di disdetta è regolamentata dall'art. 12.4 della Convenzione tariffaria del 21 settembre 2026, entrata in vigore in data 1° ottobre 2026 tra le associazioni e gli assicuratori.

Allegato:

- Modulo richiesta CPF

Berna, Lucerna, Unterägeri, 21 settembre 2026

AKUSTIKA Associazione Svizzera degli Audioprotesisti		SISTEMI UDITIVI SVIZZERA	
La presidente	Il vicepresidente	Il presidente	L'amministratore
Julia Schopp	Patrick Burri	Christian Rutishauser	Jürg Depierraz

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) Divisione assicurazione militare
Il presidente	Il direttore
Daniel Roscher	Martin Rüfenacht